



Costituito ai sensi degli artt. 23 e 25 della Legge n. 142/90 e L.R. n. 48/91

**A TUTTI I LAVORATORI
del Co.In.R.E.S. ATO PA4
Loro sedi**

Oggetto: Circolare in tema di riposo settimanale e riposo compensativo.

In tema di riposo settimanale e riposo compensativo - al fine di garantirne la piena e regolare fruizione in ossequio alla normativa vigente e a tutela dell'intera forza lavoro - con la presente circolare si ritiene opportuno illustrare la disciplina dei predetti istituti ed il loro fondamento giuridico-normativo che va ricercato in seno alla Costituzione Italiana, nel D.Lgs 66/03 smi e nel CCNL di categoria.

Il riposo settimanale è un diritto del lavoratore garantito dalla Costituzione Italiana che - attraverso l'art. 36 comma 3 - ne sancisce l'irrinunciabilità a salvaguardia del diritto, altrettanto costituzionalmente garantito, alla salute e all'integrità psico-fisica di ciascun individuo e di tutti i lavoratori.

Nello specifico, la materia trova la sua disciplina nel D. Lgs. 66/03 e smi attraverso il quale il legislatore - ispirandosi al dettame costituzionale e dando attuazione ad alcune Direttive comunitarie in tema di orario di lavoro - ha riconosciuto a ciascun lavoratore il diritto ad un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive - ogni sette giorni - da cumulare alle ore di riposo giornaliero (art. 9 D.Lgs cit.). Tale statuizione trova conferma nella circolare esplicativa n. 8/05 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il riposo settimanale, di regola, deve coincidere con la domenica, salvo diverse previsioni in deroga. Tuttavia, la possibilità di derogare in tema di riposo settimanale è concessa solo in caso di oggettive ed imprescindibili esigenze organizzative del servizio pubblico essenziale assicurato (Circolare n. 8/05 del Ministero del Lavoro - Art. 25 CCNL Federambiente).

Qualora i dipendenti siano chiamati in servizio nel prestabilito giorno di riposo settimanale ovvero nel settimo giorno di lavoro consecutivo, gli stessi hanno diritto a recuperare detto riposo, di norma, entro i 3 giorni successivi. (Art 25 CCNL Federambiente).

In tale ultima ipotesi, il lavoratore - oltre alla maggiorazione salariale contrattualmente prevista - matura il diritto alla fruizione di un giorno di riposo compensativo che il datore di lavoro è obbligato a concedere *ope legis*.

Il datore di lavoro che non rispetta il diritto al riposo settimanale del dipendente chiamato a svolgere attività lavorativa domenicale - ovvero nel settimo giorno di lavoro consecutivo - può essere condannato al risarcimento del danno per perdita definitiva del riposo settimanale. Per evitare ciò, il

Via Roma, 30 - 90030 Bolognetta - Tel 0918737760 - Fax 0918737973 - www.coinresatopa4.it - info@coinresatopa4.it - P.IVA 03916050820

Alia • Altavilla Milicia • Bagheria • Baucina • Bolognetta • Campofelice di Fitalia • Casteldaccia • Castronovo di Sicilia • Cefalà Diana
Ciminna • Ficarazzi • Godrano • Lercara Friddi • Marineo • Mezzojuso • Misilmeri • Roccapalumba • Santa Flavia • Ventimiglia di Sicilia
• Vicari • Villabate • Villafrati • Provincia Regionale di Palermo

datore di lavoro è tenuto a far recuperare il riposo settimanale – sotto forma di riposo compensativo - entro i termini stabiliti (giorni tre).

Per quanto sopra,

Visto l'art. 36 comma 3 della Costituzione Italiana,

Visti gli artt. 9 e 17 del D.Lgs 66/03 e smi,

Visto l'art. 25 del CCNL Federambiente,

in ossequio alle disposizioni normative e contrattuali enunciate in premessa, si ribadisce quanto segue:

- I dipendenti chiamati a svolgere – per esigenze di servizio - la propria attività lavorativa per sette giorni consecutivi (e dunque anche la domenica) maturano il diritto/dovere alla fruizione di un giorno di riposo compensativo che dovrà essere goduto entro i tre giorni successivi.
- Il datore di lavoro, di contro, sarà obbligato a rispettare e far rispettare il predetto termine, concedendo il riposo compensativo entro e non oltre tre giorni a decorrere dal settimo giorno di lavoro consecutivo. Quanto sopra, al fine di assicurare la salute, l'integrità psico-fisica e la sicurezza della forza lavoro evitando – al contempo - possibili ripercussioni sanzionatorie e responsabilità di varia natura.

A tutti i responsabili - in sede di organizzazione dei servizi e dei turni di lavoro - è fatto obbligo di pianificare la concessione dei riposi compensativi tenuto conto delle esigenze di servizio, analogamente a quanto previsto in sede di programmazione dei riposi feriali.

Agli stessi è fatto obbligo di attenersi, scrupolosamente, alla normativa vigente in materia di riposi settimanali e riposi compensativi, nonché alla presente circolare e a quanto disposto dall'art. 25 del CCNL Federambiente.

I responsabili di cui sopra dovranno, altresì, dare massima divulgazione alla presente circolare portandola a conoscenza di tutti i lavoratori.

Al responsabile del settore personale è fatto obbligo di verificare la puntuale osservanza della normativa di cui trattasi.

La presente circolare viene affissa nelle bacheche aziendali, inviata alle OO.SS. di categoria e pubblicata sul sito istituzionale del Co.In.R.E.S. ATO PA4.

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Roberto Celico